



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 421 DEL 12/11/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL CAMPO DA TENNIS DI MURA DELLE CHIAPPE 41, CHIUSURA DEL TRATTO TERMINALE DI VIA CARSO - DALLA PENSILINA AMT CARSO1/RIGHI FINO AL PALO N52 - E DEL SOTTOSTANTE ARRIVO DEL SENTIERO PEDONALE, CHIUSURA DEL TRATTO PEDONALE DI MURA DELLE CHIAPPE FRONTE CIV. 57 - LATO VALLE - DAL PALO Q80 SINO AL Q83, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI STRADA STERRATA FINO AL CONFINE DEL CAMPO DA TENNIS, CAUSA ALBERATURE PERICOLANTI.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 06/11/2025 il personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale interveniva presso il tratto terminale di Via Carso, nella zona sottostante le mura medioevali di Mura delle Chiappe per alberi pericolanti;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico e di ASTER;
- durante il sopralluogo si constatava che, nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione ENEL, era stato menomato – come presentato al personale dell'Ufficio dal funzionario tecnico della Direzione competente intervenuto - l'apparato radicale di alcune alberature presenti nell'area verde sottostante il campo da tennis;

Documento sottoscritto digitalmente

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, in accordo con i Vigili del Fuoco e con il funzionario tecnico della Direzione competente intervenuti, al fine di tutelare l'incolumità pubblica si è dunque disposta - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza – l'interdizione di tutte le aree perimetrali alla zona di intervento, ed in particolare:

- interdizione dell'accesso al campo da tennis di Mura delle Chiappe 41;
- chiusura del tratto di Via Carso dalla pensilina AMT Carso1/Righi fino al palo N52 e del tratto di arrivo del sottostante sentiero pedonale;
- chiusura del tratto pedonale di Mura delle Chiappe fronte civ. 57, lato valle, dal palo Q80 sino al palo Q83;
- interdizione della porzione di strada sterrata fino al confine del campo da tennis;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 06/11/2025 – rif. prot. 0562609.U del 07/11/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0560926.U del 06/11/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 06/11/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità e, successivamente, con la nota prot. 0560926.U del 06/11/2025:

- l'interdizione dell'accesso al campo da tennis di Mura delle Chiappe 41;
- la chiusura del tratto di Via Carso dalla pensilina AMT Carso1/Righi fino al palo N52 e del tratto di arrivo del sottostante sentiero pedonale;
- la chiusura del tratto pedonale di Mura delle Chiappe fronte civ. 57, lato valle, dal palo Q80 sino al palo Q83;
- l'interdizione della porzione di strada sterrata fino al confine del campo da tennis

come presentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto, fino a dichiarazione di tecnico abilitato che ne certifichi l'avvenuta messa in sicurezza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno;
- al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio III Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Manutenzione e Verde Pubblico, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO 1

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL CAMPO DA TENNIS DI MURA DELLE CHIAPPE 41, CHIUSURA DEL TRATTO TERMINALE DI VIA CARSO - DALLA PENSILINA AMT CARSO1/RIGHI FINO AL PALO N52 - E DEL SOTTOSTANTE ARRIVO DEL SENTIERO PEDONALE, CHIUSURA DEL TRATTO PEDONALE DI MURA DELLE CHIAPPE FRONTE CIV. 57 - LATO VALLE - DAL PALO Q80 SINO AL Q83, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI STRADA STERRATA FINO AL CONFINE DEL CAMPO DA TENNIS, CAUSA ALBERATURE PERICOLANTI.



Fig.1 — Area interessata soggetta ad interdizione
(non in scala – fonte geoportale del Comune di Genova, <https://mappe.comune.genova.it> su base cartografica Open Street Map)